ORDINI
FATTI DA PADRI GENERALI
Della Religione de' Cherici Regolari

Co' lor Consultori per lo buon gouerno d'essa, e confermati dal M. R. P. Generale D. Vincenzio Giliberto con suoi Consultori, à di 24. Agosto 1621.

RR. IN CRISTO PP. E FRATELLI.

PER toglier via la confusione, che suol nascere dalla moltitudine de gli Ordini, massimamente quando sono in quà, e in là dispersi: e per ageuolarne l'osseruanza: dopo matura considerazione intorno a' fatti da' nostri Predecessori, e col parere de Padri Consultori, n'habbiamo tolti via molti, o come non più necessari, o come compresi, e ridotti nelle Costituzioni, e ne' Decreti, e posti gli altri nella seguente forma, insieme con alcuni pochi, che c'è paruto d'aggiugnerne per eseguire pienamente l'ordine datoci dal Capitolo, quali tutti confermiamo, con ordinarne di nuouo l'osseruanza. Annullando tutti gli altri, che da noi fin quì, o da Precessori nostri fossero stati fatti, intorno al gouerno della Religione. Piaccia adunque alle RR. VV. di riceuergli volentieri, di porgli in opera con isquisita prontezza, e di eseguirli con quel diuoto affetto, che lor si conuiene, e da noi si spera: mentre noi, per raccorre della speranza ferma i bramati frutti, ne riscoteremo l'adempimento con ogni rigore. Ma affinchè questa brieue lettera vaglia per risparmio di molte, ci è paruto bene di notificare alle RR. VV. che ne' loro bisogni, e nelle ragioneuoli soddisfazioni ricorrano immediatamente a noi, o al P. Consultore assegnato, o ad altro d'essi a chi più confidano, senza interporre in vano alcun mezzo, o fauore, perche, o malageuolmente l'otterranno, o se l'otterranno, sarà per lo lor peggiore, che preso luogo, e tempo, in altra opportunità ci risquoteremo del danno, con farne pagar loro la douuta pena. Sappiano ancora, che per lo più non concederemo mai nulla ad instanza particolare, che ci si faccia, ma tutto sarà rimesso a' Proposti, o al Capitolo della Casa, onde per isparmio di fatica, e acquisto di tempo, miglior partito sarà, che da loro ne facciano scriuere anticipatamente.

Dichiariamo per vltimo, che ordinariamente quasi tutte le mutazioni si faranno nel tempo delle Diete, o dopo le Visite, quando per le relazioni auute si saprà meglio il bisogno delle Case, e de' fratelli, onde si possano stabilir le cose con maggior soddisfazione del commune.

Di tanto ci parue auuisar le RR. VV. viuendo sicuri, ch' auendo già saputo lo stabilito stile, si conformaranno al desiderio nostro. E'l Signore le benedica, e conserui nella sua santa grazia. Di Roma da S. Siluestro di Monte Cauallo, nel giorno della Croce di Settembre 1621.

D. Vincenzio Giliberto Proposto Generale.

Ordini per li fratelli Cherici Professi, non ancora Diaconi, ma ben sì licenziati dal Nouiziato.

1 *S'Assegni loro vn Prefetto dal P. Proposto, e sia per lo più Vocale d'età, di bontà, e di prudenza proportionata all'vfficio, ò almeno sia Sacerdote di simili qualità. E questi abbia di loro diligente cura, ammaestrandoli, così nello Spirito, come nell'osseruanza regolare, e nelle ceremonie Ecclesiastiche, secondo l'vso della nostra Religione, correggendogli ancora conforme al bisogno. A cui vbbidiscano, e ricorrano con ogni confidenza, come à loro Superiore.*

2 *Non conuersino, ne parlino con altri, tanto secolari, quanto de' nostri, ne meno co' Lettori, fuor che nel tempo, nel quale conuengono tutti insieme in iscuola, ò con particolar licenza del Prefetto, senza la quale ne scriuano, ne riceuano lettere da chi si sia.*

3 *Non si mandino per cōpagni di altri, e quando essi aurāno da vscire per ricreatione vadano co'l Prefetto, e s'egli è impedito, con altro Sacerdote à sua sodisfazione. Osseruisi il medesimo stile, se alcuno di loro per estrema necessità si dee mandar fuori per bisogno particolare.*

4 *Non si diano loro vbbidienze comuni. E quando vanno in Coro, in Refettorio, ouero à far dell' altre vbbidienze, vadano tutti insieme, e con saputa del Prefetto.*

5 *Il giorno di ricreazione mangino insieme in tauola separata, e sia cō loro il Prefetto. E ne dì di digiuno vadano tutti alla prima colezione.*

6 *All'Orazion mentale conuengano tutti in Coro, e la Classe, ch'ha l'esenzione dal matutino, la faccia parimente nell'hora, e luogo determinato dal Prefetto.*

7 *Leggano ogni giorno alcun libro spirituale assegnato dal Prefetto, ò in comune, ò da sè. E le Domeniche facciano l'esercizio col Prefetto; e ogni sera dopo cena vnitamente si faccia l'esamine della coscienza, si riceuano i punti da meditare per la mattina, e poscia ciascuno si ritiri in cella, e vadasi presto à dormire.*

8 *Si confessino, oltre alle Domeniche, e le feste di comunione, almeno vn'altra volta la settimana. Osseruādo nel rimanente le Cōstitutioni, e Decreti, a' quali nō intēdiamo di pregiudicar punto cō questi ordini.*

Ordini per gli Studi.

SI tenga da ogni Lettore vn libro, nel principio del quale siano scritte le seguenti annotazioni.

1 *Egli vi si noti di sua mano il giorno che principiò lo studio, e la materia che legge, co'l numero, e co' nomi, e casati de gli studenti, e quiui si sottoscriua di sua propria mano come per fede il P. Proposto, e'l Segretario del Capitolo. E lo stesso facciano sempre che si dà principio, e fine ad alcun trattato.*

Ve-

Venendo poi altro Studẽte dopo cominciato lo studio si noti parimẽte il giorno, che principia ad andare in iscuola, la materia che si legge, e'l termine à che si truoua, firmando detta nota come di sopra. E se alcuno studente per qualsiuoglia cagione non interuerrà per qualche tẽpo con gli altri; si noti nello stesso modo in detto libro il giorno che lascia, e la cagione, la materia che si legge in quel tẽpo, ed à che segno si truoua. Il medesimo si faccia quãdo poi torna à ripigliar lo studio. E così ancora quãdo alcuno degli Studẽti assegnati à partirsi per trasferirsi ad altro studio. Si noti ancora nello stesso modo il giorno dell'esamine degli Studẽti, l'approbazioni per le Cõclusioni pubbliche, e le licẽze cõcedute dal P. Gen. di seguitar gli studi à chi dopo l'esame annuale è stimato abile.

2 *Auuicinandosi il tẽpo di far l'vltima esamine di Filosofia, o di Teologia, si mandi copia al P. Generale, sottoscritta come di sopra di tutto il notato del predetto libro. E se alcuno tra gli Studẽti da esaminarsi auesse studiato in diuersi studi, sia tenuto à mãdar la fede al P. Gen del tẽpo, e delle materie, ch'ha studiato, e siano sottoscritte nel predetto modo*

3 *Fatta l'esamine, diano gli Esaminatori separatamente minuta relazione al P. Gen. dell'intelligenza di ciascuno esaminato, cõforme al Decreto, spiegãdo il parer loro, se lo stimano atto ancora alla lettura, ò solamente alle Prediche, con quella sincerità, che sono tenuti, per non aggrauare le lor coscienze.*

4 *Dopo preso l'abito facciano li Nouizi esercizio nella lingua latina, e nella volgare, sotto maestro eletto dal Capitolo della Casa, ò assegnato dal P. Generale, per poter poi attendere con frutto allo studio della Rettorica, e delle lingue, conforme al Decreto.*

5 *Ne' tre Anni assegnati dalle Constitutioni per la Filosofia, sieno compartiti i trattati in questa maniera. Nel primo si leggano le Sũmole, i Predicabili, i Predicamẽti, la Periermenia, la Priora, la Posteriora, de Ente rõnis, de Vniuersalibus, e de Sciẽtia. Nel 2. gli otto libri della Fisica, e i libri del Cielo. Nel. 3. la Generazione, l'Anima, e la Metafisica.*

Ne' quattro Anni della Teologia si cõpartiranno i trattati in questo modo. Nel 1. tutti gl'Assoluti. Nel 2. la Trinità, gli Angioli, de Fide, Spe, & Charitate. Nel 3. gl'Atti humani, la Gratia, la Giustificazione, il Merito, de Peccato, e de' Sacramẽtis in genere. Nel 5. l'Incarnazione, e la Eucarestia, seguitãdo l'ordine di S. Tõmaso, e la sua dottrina quãto più si può. Non possa il Lettore variar quest' ordine, ne cominciare i trattati dell'anno seguẽte, se nõ aurà forniti que' del precedente. Ne si dispensi à questo tempo, ne ad alcun di detti trattati con chi chi sia.

6 *A gli Studenti nõ si diano vbbidienze comuni, e sieno liberi da ogni peso repugnãte all'attẽzione de gli Studi, come dal tener la chiaue della Porta, e da simili, ne si mandino ad accõpagnare, ne si facciano vscire più d'vna volta la settimana, se non per vrgentissima cagione.*

7 *I Lettori di Rettorica, di Logica, di Filosofia, e di Teologia sẽza niuna eccezione, ò dispensa, leggano, e facciano repetere ogni dì, dalle fe-*

ste,o dal giorno di vacanza in fuori, ne questa si conceda quãdo nella settimana occorrono due feste. Si sostengano le Conclusioni ogni settimana,conforme all'ordine delle Cõstitutioni. E noti il Bidello se si mãca à questo ordine,e i PP. Visitatori ne domandino conto particolare.

8 *Per ogni accidẽte, che il Lettore manchi di leggere,e non possa ripigliar'i suoi esercizi fra quattro giorni, supplisca alla lettura vn'altrò sostituito dal P. Proposto, e dichiari le questioni correnti con gli scritti del Lettore, se vi saranno, o cõ' propi.*

9 *Finito lo studio della Teologia,e dopo l'esamine,stiano gli studẽti per vn' anno sotto Maestro assegnato dal P.Generale,e questi insegni loro il modo di cauar concetti,di cõpor le Prediche,e di recitarle,esercitãdosi in giro cõ Prediche in Refettorio due,ò tre volte il mese per ciascuno. Vegga le cõposizioni, e le corregga. E due volte la settimana legga loro la Scrittura. Finito poi l'anno in vece d'esamine,si faccia dell'intelligenza loro,e del profitto,ch'auranno fatto in questo genere di studio,la seguente pruoua. S'eleggano dal P.Gen tre Esaminatori,li quali prẽdano tãte materie,quãti sono gli Studenti: e nel giorno della pruoua ne distribuiscano à sorte vna per ciascuno: nel qual giorno ritirati in luogo,che non vengano impediti, ne aiutati da altri,componga qualunque e l'vno di loro,vna predica sopra la materia toccatale: e lo stesso giorno la consegnerà col suo nome à detti Esaminatori. E questi riceuutele tutte,le considerino fra di loro diligẽtemente,e diano al P. Generale la relazione dell'intelligenza,e talento d'ognuno,distinguendogli in 1. 2. e 3. Classe, affinche si sappia i soggetti della Religione, di che qualità sieno,per applicarli poi secondo il valore. Attendano nello stesso anno à casi di consciẽza,interuenendo alla lezione comune di Casa,e godano in tanto la solita esenzione de gli studenti, con le medesime obligazioni. Ne fra questo tempo si dia loro licenza di confessare.*

10 *Ninno s'ametta per Lettore,il quale oltre all'esamine,e approbazion ordinaria,non abbia difeso pubblicamẽte dopo lo studio della Filosofia, e della Teologia,tutte le cõclusioni dell'vno,e dell'altro studio: ne si spõga alcuno à pubbliche difese,il quale nõ sia da prima esaminato, intorno à quella materia,che ha da difendere,e ciò si faccia da tre Esaminatori eletti dal P.Gen. e sia sempre vno d'essi il Lettore,e da due di loro almeno,con voti segreti sia giudicato abile per tal'impresa. Si concede però, che questa esamine à chi difenderà pubblicamẽte tra gli anni tramezzo,come si deue fare ogni anno almeno da due,ò tre per studio,li serua per l'esamine annuale. E le difese si faccino nella vacanza,che sarà in ogni studio da 15. di Luglio,fino à 15. di Settembre,e non potẽdosi fare per alcuno accidẽte, si tralascino,senza però pregiudicare all'abilità de' soggetti,che per l'esamine soddetta ne saranno giudicati atti.*

11 *S'è determinato,che niuno legga Teologia, se prima non ha letto due volte Filosofia. I Lettori non predichino la Quaresima, come ordinano i Decreti, ne meno fra l'anno.*

12 *Non*

12 *Non s'elegga per Esaminatore; tanto negli studi di Teologia, quāto di Filosofia, chi non è stato attualmente Lettore, e questi osseruino quanto è stabilito ne' Decreti cap. de Studijs num. 7. ne si dispensi à questo ordine, se non in caso di necessità.*

13 *Nelle case di Studio si faccia scrutinio ogni due mesi capitolarmēte delle cose appartenenti a' Lettori, e agli studēti, per vedere se questi Decreti s'osseruano, e se il Lettore vi manca, si corregga per ogni volta, e bisognādo si punisca, col cōsenso del P. Gen. E doue gli studēti perdono tēpo fra'l giorno, ò mācano nell'altre cose appartenēti allo studio, si correggano, e mortifichino, cō leuar loro insino l'esenzione, ò con ritener loro l'ordinazione, come sarà giudicato più spediente. S'incarica poi la conscienza de' PP. Vocali, che auuisino il P. Generale se il P. Proposto non fa osseruar questi ordini. E nel Definitorio, e nella Dieta s'abbia particolar mira di non eleggere, ò confermar ne' gouerni chi in ciò auerà mancato: volendo noi, che questi ordini sieno inalterabili.*

14 *Que' che hāno à studiar casi di cōsciēza, cōforme al Decreto del passato Capitolo, abbiano l'esenzione dal Coro vna volta il giorno, accioc che attēdano cō maggior cōmodità, e diligēza à tale studio, e i Lettori due volte: e in quei dì che leggerāno, tutta. Si riparta la lettura in questo modo. Nel primo anno de Sacram. Pœnitētia, de Voto, et Iuramēto, de Sacram. Matrim. Nel secondo de Restitut. de Vsuris, de Simonia. Nel terzo de Censuris Ecclesiast. de Irregularit. & de Bulla Cœnæ Domini. E auāzādo tēpo si potrà leggere de Cōsciētia, de Peccato, & de Præcept. Decal. A queste lezioni interuēgano ancora gli altri, come ordinano i Decreti, ne senza licenza del Superiore sia chi se n'esenti.*

Ordini per le spese de' vestiti, e de' viaggi.

1 *QVanto a' fratelli, che si mandano allo studio dalla Casa della loro Professione ad vn'altra, sieno dalla stessa Casa di Professione prouueduti di tutte le vesti di state, e di verno. Le sottane sieno fatte nuoue, ò almeno lo stesso anno, le soprane di due anni al più.*

2 *Passando lo studente dalla Casa, doue ha studiato la Filosofia, ad altra, per istudiarui la Teologia, sia tenuta quella Casa, donde si parte, se è professo d'essa, conforme al capitolo precedente: se non è professo suo, mandarlo con la sottana di due anni al più, e con la soprana buona, di cui non sia seruito più di tre anni.*

3 *Quando finito lo studio della Teologia, si partiranno da quella Casa doue hanno studiato, se di quella sono professi, essa sia tenuta di mādargli vestiti come di sopra: ma se saranno professi d'altra Casa, e anderāno alla Casa della loro professione, vadano con le vesti, che si truouano; andando però altroue, si mandino con vestiti nuoui di quella stagione.*

4 *Se altri nella medesima Casa ha studiato Teologia, e Filosofia, o vero v'è stato oltre à quattro anni della Teologia, sia obbligata la Casa à mandarlo così vestito, come se egli fosse professo di lei.*

5 *Le spese de' viaggi de' fratelli, che vanno allo studio, le paghino sempre le Case della loro professione.*

6 *Quădo si manderà alcun fratello non istudente per abitare ad altra Casa, sia tenuta la Casa, onde si parte à mandarlo vestito da state, e da verno, conforme al primo capitolo.*

7 *Quando si manderà vn fratello penitĕtiato da vna Casa à vn'altra, se la penitĕza gli sarà data per lo primo delitto, ch'egli aurà fatto nella Casa donde si parte, sia tenuta detta Casa à mădarlo vestito per lo verno, e per la state, come nel primo capitolo, e di fargli le spese del viaggio; ma se fosse il secondo delitto, perche quella Casa ha sentito peso in riceuerlo, sia tenuta la Casa della Professione à far tutta la spesa del viaggio, e de' vestiti, che bisognano di nuouo, come di sopra. Se però tre anni continoui, senza far nuouo delitto, sarà stato nella stessa Casa, nella quale ha commesso l'vltimo, s'abbia a come se fosse il primo.*

8 *Quando si manderăno i fratelli à nuoua Casa fondata d'vn solo anno, ò poco più, sieno tenute quelle Case, donde si partiranno, à pagar le spese de' viaggi, fuor che se la Città, ò altro Signore, che chiama, non desse denari à questo effetto: e si mandino vestiti come di sopra nel primo capitolo. E più, si diano almeno quattro camice per fratello, sei fazzoletti, e altre biancherie buone necessarie alla persona sua.*

9 *Facĕdo qualche Casa instanza d'essere sgrauata d'alcun fratello di poco buona soddisfazione, se detto fratello si manderà à Casa, che nol richiede, sia tenuta la Casa donde si parte, oltre a' vestiti, come di sopra, pagargli ancora le spese per lo viaggio, quali per altro l'auerebbe à pagare la Casa, che'l riceue, come si farà ogni volta, che per seruigio di lei le si manderà alcun fratello.*

10 *Per li Predicatori poi, che vanno attorno quasi ogni anno, non potendo hauer luogo le regole poste di sopra, sia quella Casa obbligata à vestirgli, oue nel tempo della predica si troueranno auer bisogno.*

11 *I fratelli, che si partono da vna Casa, ò per andare allo studio, ò per fermarsi di stanza in vn'altra, sieno prouueduti dalla Casa, onde si partono, delle cose da caualcare; ma la Casa oue arriuano sia obbligata à rimandar le dette cose fra'l termine di sei mesi al più, altrimenti paghi essa il prezzo, che dirà il P. Proposto che li ha mandati.*

12 *E perche tutti i casi particolari nõ si possono preuedere, ne ridurre alla medesima regola; per tanto, occorrendo alcune difficultà in questa materia di vestiti, e viaggi nõ istia in podestà de' Proposti il dichiarare, ò determinare quello, che s'abbia da fare; ma de' vestiti, la Casa oue si ritrouarà assegnato di stanze il fratello, che ha bisogno, il prouegga affinchè non patisca, e dopò ne dia auuiso a' PP. Visitatori di quella Prouincia, oue il detto fratello si ritruoua, quali sieno Giudici di dette cause, e facciano pagare la spesa à chi tocca, ne vi sia appellazione alcuna dalla lor sentenza, ò decisione loro. E perche i medesimi Visitatori abbiano vn poco di regola per quando vn fratello fosse stato per poco tĕpo*

in

in diuerſe Caſe, e da niuna foſſe ſtato veſtito, in tal caſo facciano pagare per la ſua rata à ciaſcuna di quelle Caſe, à ragione di 10. ſcudi di Roma l'anno. Le differēze delle ſpeſe de' viaggi ſi determinino dal P. Gen.

Ordini intorno alle Celle, ed a' veſtiti.

PEr mantenimento della religioſa pouertà vniforme, oltre à quello, che ſtà eſpreſſo nelle Conſtitutioni, e ne' Decreti, oſſeruino tutti l'infraſcritte dichiarazioni, e ordini.

1 *Nelle figure, che ſi tengono in Cella non vi ſieno cornici d'ebano, o di maggior valuta, ne altro ornamento di prezzo. I vaſi dell'acqua benedetta ſieno di vetro, ò di terra, ſecondo l'vſo delle Città. Sieno tutte le celle vniformi, con vna croce, vna tauola, vno ſcabello, e vna ſedia di legno, ò di cuoio, e queſta per li PP. Vecchi. Li PP. Propoſti però, i Viſitatori in tēpo di viſita, e altri Superiori, nelle celle de' quali ſia lecito entrare, potranno tener più ſedie, per comodità di chi aurà à trattar cō loro. Nelle Celle de' Nouizi nō ſieno ſcanſie, ne quātità di libri, ma ſola la Scrittura ſacra, cō alcuno libro ſpirituale, e d'vmanità, ſe di queſta bauranno biſogno, ne tengano altre figure che di carta, e ſia l'vna à lato del letto, e l'altra al tauolino con la croce. Vſino vn ſolo ſcabello di legno, e vna caſſetta da riporre le biancherie, e altre coſe concedute per vſo loro. La ſteſſa regola oſſeruino ragguagliatamente i fratelli laici. Le lucerne ſieno di latta, col piè di legno all'vſo noſtro; proibendo quelle d'ottone, ò d'altra materia, e così i cortelli, ò i ferretti con li manichi di corallo, ò di madre perle, come le forchette, e cocchiai dell'argento, fuor che per l'infermeria: ed ogn'altra coſa aliena da quella pouertà, che da noi ſi profeſſa.*

2 *Le veſte, e le ſopraueſte di panno ſieno d'accordellato di Firenze, o di ventiduena di Melano, ò ſimile, ſecōdo la cōmodità de' luoghi, in ciaſcuno de' quali s'vſi la ſteſſa qualità di panno. Si lauorino, e ſieno ſenza trapunti, ma ſemplicemente al modo Religioſo, così ancora i veſtiti per di ſotto, quali per niun cōto s'vſino neri, ma di pāno biāco, ò di pelle per lo verno, e di dobletto, ò tela per la ſtate. Le ſoprane per vſcire ſieno di ſaia ſcotta, e non d'altro. Le ſottane per la ſtate di ſaia d'Agubbio, ò d'altra impannata, e ſi proibiſcono le ſottane di Scotto, di ſaia di Melano, e ſimili, come ancora i ferraiuoli di ſaia à chi ſi ſia. Le Berrette ſieno di raſcia, ne s'vſino berrettini ad ago, o di ſeta. E i cappelli nō abbiano ch'vna ſemplice trina, con vn botton piano, di forma vguale conuenīēte allo ſtato Religioſo, col giro ſolo foderato per la polizia. I cingoli ſieno, ò di pāno, ò di ſaia. Le Pianelle, e le ſcarpe ſemplici, cō lacci di cuoio, ò cō bottone della ſteſſa materia, ne mai s'eſca di caſa con le pianelle. E ſi proibiſcono affatto le veſte corte per viaggio. Si cōcedono camiciuole di lana, di bambagia, e di roueſcio roſſo, queſte però abbiano ſempre l'eſtremità delle maniche coperte di tela biāca, quādo nō vi ſi porti ſopra il giubbone. Le pellicce, oue per neceſſità s'adoperano, ſieno di capretti, o d'Agnel-*

ò d'Agnelli, e i manicotti al più di volpe, e si ricuoprano con panno, ò con saia, in modo che non si vegga la pelle. E chi la state non porta maniche al giubbone, porti almeno i manichetti di tela, accioche non vada col braccio scoperto.

Ordini per li Conti.

1 *SI terranno due libri distinti, in uno de' quali, intitolato libro dell'introito, e dell'esito, si noteranno al debito tutte le limosine, i legati pij, fitti di case, e cēsi, doue se ne faccia per occasione di fabbrica, vendita di robe, e altri denari, ch'entrassero in cassa, e ciò distintamente ogni mese, da' denari presi in prestanza, e ad interesse in fuori.*

2 *Nel credito poi si noterà separatamēte per ciascun mese l'vscita de' denari, cosi del vitto come del vestito, e d'ogn'altra spesa, che nella Casa si faccia. Poscia, finito il mese, si trasporti l'auanzo, ò il mancamēto d'esso nel seguente, acciòche con maggior ageuolezza, nell'vltimo mese apparisca chiaramente in quale stato si ritruoui la cassa.*

3 *E perche nel conto dell'esito dee notarsi in vna sola partita quanto per diuerse occorrēze si spēderà in tutto vn mese, affinchè distintamēte possa vedersi in che s'è spesa tutta la notata somma, dourà tenersi il cōto separato dall'altra parte dello stesso libro, e sienoui notate le materie nella soscritta forma,*

Cōto di grano,	*Vitto comune*	*Vestiario*	*Fabbrica della casa*
Conto di vino,	*spese straordinarie.*	*Viaggi*	*Fabbr. della Chiesa*
Conto d'olio.	*Foresteria*	*Chiesa, e Sagrest.*	*Elemosine,*
Conto di legne.	*Infermeria*	*Censi*	*e altri conti simili.*

E in tutti questi conti si noterà giorno per giorno quello, che per essi si spende, e fornito il mese si riporterà tutta la somma nel conto dell'esito, come di sopra s'è detto.

4 *Nell'altro libro poi, che si douerà intitolare libro di debiti, e di crediti, si noteranno separatamente i depositi, i denari presi da chi si sia in prestanza, ò à cambio, ò ad altro cēso, e quel che si deue, ò alle Case, ouero a' fratelli; e così ancora il debito de' Mercatanti, notandoui à credito di ogn'vno di essi le robe, che da loro si prendono. E quando poi si restituiranno, ò si pagheranno i debiti soddetti, si noterà il tutto al debito di ogn'vno di loro, e così resterà estinto il conto.*

5 *Si noterāno oltracciò nello stesso libro tutti i crediti, che s'auranno, come di censi perpetui, o vitalizi, fitti di case, e simili, che sogliono auersi per occasione di fabbrica, legati da risquotersi, prestiti, ò altro, dando debito ad ogn'vno in particolare di quello, di che saranno debitori, e all'incontro quando pagheranno s'estinguerà il conto, dandogliene credito. E à questo modo sarà ageuole il sapere lo stato delle Case al tempo della Visita, e quā debiti, ò crediti vi saranno.*

6 *Il bilancio poi de' conti, che si manderà al Capitolo Generale si caui da' soddetti due libri, notādo da vna parte anno per anno tutto l'introi*

to.

to, distinguendo però in questa maniera.

Limosine ordinarie	*Dall'altra parte poi del conto si noterà distintamēte l'esito di quell'anno, cauato da' cōti, che separatamēte si sarāno tenuti, cioè*
Legati pij	*Spesi questo anno in frumento*
Fitti di Case	*Spesi in vino.*
Frutti di Censi	*Spesi in olio.*
Robe vēdute, e cose simili separatamēte.	

E così di mano in mano, conforme s'è notato di sopra.

I debiti poi che vi resteranno per denari presi in prestito, o all'interesso si noteranno sotto detto conto separatamente, e ancora quello che si deue a' Mercatanti, così se vi saranno crediti, si noteranno separatamente, e in questa forma douerāno tutte le case tenere i lor libri, e i Padri Visitatori nel tempo delle Visite vseranno diligenza a fare che tal norma s'osserui.

Ordini per il Vitto.

1 *AVendo il Capitolo ordinato, che si tolgano via i disordini, e le diuersità introdotte nel vitto, massimamente nelle ricreazioni, e nel riceuere i forestieri; per tanto s'è stabilito, che per l'auuenire nelle ricreazioni non si diano più di cinque cose, non comprendendoui però le frutta, e l'insalata, e lo stesso s'osserui ne' giorni delle Professioni, e delle prime messe.*

2 *A forestieri oltre al comune non si dia più di tre cose per li giorni ordinati dalle Constituzioni, ed a' Predicatori fra l'anno, se ne diano altrettante, il giorno che predicano solamente, e la sera precedente vna sola. Non si comprenda però in questa regola chi predica à monache, o chi fa sermoni ne gli Oratori, fuor che nella Quaresima quando si facessero ne' Munisteri prediche stabilite per tre volte almeno la settimana, che allora si dourà prouuedere secondo il bisogno, come parimēte si dee osseruare cō chi predica la Quaresima nelle nostre Chiese: in cella de' quali nō sia chi per niun caso, o mangi, o facci colezione.*

3 *Nel rimanente, s'osserui in tutto l'vso della Religione, e doue fossi alterato, si riduca all'uniformità, cioè,*

4 *Ne' giorni ordinari, nelle Domeniche, e nelle feste cōmuni, non si diano più di tre cose mattina, e sera, eccetto però la mattina del Lunedì, e del giorno di ricreazione, nelle quali se ne daranno due sole.*
Nelle feste di seconda Classe, e per otto giorni auanti l'Auuento, e quindici prima di Quaresima, non più di quattro; ma nelle feste di prima Classe cinque, la mattina però solamente.
Ne' digiuni nostri ordinari, quattro, e in quei di precetto, cinque.

5 *Quando si dà carne mattina, e sera, si dia a ragione di dodici oncie per fratello, e quando si darà la mattina solamente, si dia a ragione d'otto oncie, e il Lunedì sera non se ne dia.*

6 *Fra le pietanze s'annumerano l'insalata, il formaggio, e le frutta, ma non già la salsa.*

Or-

Ordini diuersi per mantenimẽto dell'osseruanza, e per lo buon gouerno.

1 *NElle recreazioni non si giuochino cose benedette, come Agnus, Medaglie, e simili. Ne si giuochi con Tabelle, o con altre cose segnate à numero, e l'vltima settimana auanti l'Auuento, e la Quaresima non si giuochi ogni giorno.*

2 *L'osseruanza di non mangiare in casa d'altri nelle Città, s'intende ancora fuor d'esse, per li Borghi, e luoghi tanto vicini, che si possa commodamente ritornare a casa.*

3 *Non si riceuano in Casa secolari, senza consentimento del Capitolo, e si trattino conforme alla nostra pouertà Religiosa, e alla Bolla di Clemente Ottauo di felice memoria. E gli operai, che lauorano in Casa, si trattino di maniera, che si prouuegga al lor bisogno, e restino edificati della nostra pouertà.*

4 *A' fratelli Cherici, quando loro occorresse d'vscire per alcun negozio importante (perche altrimente non conuiene, che si mandino fuor di casa) non si dia per compagno vn' altro Cherico. E vadano i Proposti riseruatissimi con tutti nel mandar fuori, particolarmente alle Chiese per sentir musiche, o a veder le pubbliche processioni.*

5 *Si faccia alcuno esercizio particolare nel giorno di Domenica a' fratelli Laici, acciocbe possano profittar nello spirito. Ne s'intermetta la buona vsanza della Religione fondata nelle Constituzioni di leggere alcun libro spirituale, mentre si fanno l'obbedienze comuni.*

6 *S'osserui per li Nouizi Laici quello si fa per li Nouizi Cherici, per quanto però porta lo stato loro.*

7 *Non si di a la Professione à niuno lo stesso giorno, che finisce l'anno dell'abito, o i sedici anni. E fatta la professione gli si faccia copiar la carta, e sottoscriuere di sua mano in vn libro particolare, alla presenza del P. Proposto, e di due altri de' Padri, li quali furono presenti all'atto della professione, quali ancora la sottoscriuano. E detto libro si conserui nell'Archiuio.*

8 *I casi pubblici, ch'occorrono nelle Città, si consultino trà Padri vnitamente, e conforme alla resoluzione si dia da tutti lo stesso parere.*

9 *Ne' Capitoli della Casa s'eleggano gli scrutatori fuor del Capitolo, seguendo la forma del Capitolo Generale.*

10 *Si dichiara la Constituzione 3. par. cap. 9. oue dice, in extraordinarijs sumptibus, &c. che s'intende ancora de' denari lasciati in confidenza, etiamdio per opere particolari, cioè che debba farsi il tutto col Capitolo della Casa. Ne si facciano fabbriche, paramenti, o altre spese straordinarie da quelle Case, che hanno debiti, senza espressa licenza in iscritto del Padre Generale.*

11 *De' denari, che si riceuono per celebrazione di Messe, se ne faccia ogni mese introito nel libro grande della Casa.*

12 *I Depositi, ch'a sorte occorrerà di tenere in Casa, si tengano da' soli*

Pa-

Padri Proposti. E' Cassieri, e Spenditori non ispendano, ne prestino nulla a chi si sia, se non hanno espressa licenza dal Superiore, senza la quale niuno faccia prestar denari ne a' secolari, ne a' nostri.

13 Si tenga libro particolare, in cui si notino distintamẽte tutte le robe di casa, notando ogn'anno quello che, o sarà fatto di nuouo, o che sarà consumato, o che sarà mancato per qualsiuoglia accidente. Abbia ciascuno nella sua vbbidienza l'inuentario speziale delle cose, ch'à quella appartengono, e nel mutarle si consegnino le robe, e l'inuentario sottoscritto da amendue. E dal Sagrestano si tenga ancora il libro, doue si notino i morti, che si seppelliscono nella nostra Chiesa, come comanda il Rituale Romano.

14 Niuno mandi lettere fuori del piego comune senza particolar licẽza del Superiore, ne tenga, o si serua d'altro suggello, che dell'ordinario della Casa, eccettuando però i Padri Visitatori in tempo di Visita, e' Padri Consultori, le lettere de' quali, o quelle che loro si mandano non s'aprano, ne s'impediscano da niuno.

15 Le lettere nostre comuni scritte al P. Proposto, ed a Vocali nõ s'aprano se non in Capitolo, e si conseruino, come ancora nell'Archiuio, tutte le scritture pubbliche, tuttochè non paressero più necessarie. Di qual si voglia contratto si pigli sempre copia, e si conserui nello stesso luogo, tenendo il tutto inuentariato. E le lettere comuni de' negozi, che dalle Case si mandano qui in Roma, sieno sempre fermate da tutti i Padri.

16 Quãdo si manderà la patente a chi si sia, che da vna casa si trasferisca a vn'altra, senza limitazione alcuna di tempo, l'eseguisca senza replica, e in capo di sei giorni al più, se ne vada alla sua assegnazione, ne possano i Proposti, o Visitatori trattenerlo, oltre al detto tempo, sotto qualsiuoglia pretesto.

17 A' Padri, e fratelli, che fanno viaggio, oltre alle licenze, si noti in vn foglio da' Padri Proposti delle Case onde partono, il giorno della partẽza, co' danari, che portano; e nelle Case, per doue passeranno si noti dagli stessi Padri Proposti nel medesimo foglio l'arriuo, la partenza, e i denari. Si presenti poi al P. Proposto della Casa, oue termina il viaggio, il quale fatto lo stesso, mandi in Roma quel poco solo del foglio, che sarà scritto.

18 Le lettere ancora a noi si scriuano in quarto di foglio, quando la necessità non richieda altrimenti.

19 Non diano i Proposti Esenzione ordinaria a niuno senza nostra licenza in scritto, e chi l'ha, s'intenda cõ obbligo d'andare, oltre alla Nona, vna volta il giorno in Coro. E se sarà loro conceduta per istampare, mandino ogni sei mesi al P. Generale parte dell'opera, che sarà cõposta, acciochè veggia se spende bene il tempo, e se riesce in tale impresa, tanto più, che le riuisioni si aueranno per innanzi a fare in Roma.

20 Non si diano, ne prestino scritti de' nostri a' forestieri, senza licenza del Superiore.

21 Chi

21 *Chi non è Vocale, non predichi, nè faccia sermoni a Monache, senza particolar licenza del Padre Generale.*

22 *Prescriuano i Padri Proposti il tempo à Confessori straordinari, che si mandano à Munisteri, conforme al numero delle Monache, acciochè non si rattengano più del douere, e se ne aggrauano le coscienze loro.*

23 *Non pongano i Proposti nuoui pesi alle Case, senza espressa licenzia del P. Generale, senza la quale nè meno impieghino a seruigio pubblico, come di Congregazioni, Oratori, Accademie, e simili chi chi sia. E nel fondar nuoui Oratori, ne diano prima le Case auuiso a Roma.*

24 *Chi di nuouo s'espone alle Confessioni, sia esaminato da due Padri, ma in Capitolo, doue a voti segreti se ne faccia il giuditio.*

Per le Città, doue sono più delle nostre Case.

1 *Niuno d'vna Casa, o assegnato, o forestiero, benche di passaggio, pernotti, o mangi nell'altra, senza espressa licenzia d'amendue i Proposti, e si noti in vn libro da tenersi in ciascuna Casa dal Dispensiero, o da altri, che parrà al Superiore, chi sarà andato, o rimasto con tal licenzia, e sia peso de' detti Proposti, e Visitatori di confrontarli. Nō si diano loro a tauola cose particolari, come ne anco in Roma a què di Frascati; in Napoli, a què di Vico, di Sorrento, e di Capoua; e in Genoua a què di S. Piero d'Arena. Non escano, tuttochè forestieri, senza benedizione del P. Proposto della Casa, oue sono, e non iscambino cōpagno, se prima non gli è stata conceduta licenza di ciò fare da l'vno, e l'altro Proposto.*

2 *I Padri Visitatori, cominciata la Visita in vna Casa, la finiscano di tutto punto, prima che l'incomincino nell' altra. E nella Visita abbiano particolar mira d'inuestigare se i presenti ordini sono osseruati, e auuisino di ciò il Padre Generale.*

Assegnamenti de' forestieri, che passano per le Case di Napoli.

I Fratelli della Casa di Vico, vadano alla Casa assegnata loro per quell'anno, cioè di S. Paolo, o vero di Santi Apostoli; Què di Capoua, a quella, che vaca delle due suddette, e què di Sorrento ad Echia. Chi viene da Palermo, vada a San Paolo; què di Siracusa, e di Piazza, a Santi Apostoli, e què di Messina ad Echia; Chi da Lecce à Santi Apostoli, e chi da Bitonto a San Paolo.

Quelli di Lombardia alla Casa corrispondente à quella doue essi vanno assegnati dall'vbbidienza.

IL FINE.